

NOTA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI UIL SULL'INTESA GOVERNO-SINDACATI PER LE PENSIONI E PER LA DETASSAZIONE DELLE RISORSE CONTRATTATE PER I PREMI DI RISULTATO

SUPERAMENTO SCALONE

L'accordo raggiunto tra Governo e Sindacati per il superamento dello "scalone" introdotto dalla 243/04, nota come legge Maroni, che innalzava dal 2008 l'età minima di pensionamento d'anzianità da 57 a 60 anni, prevede un intervento volto ad attenuare l'innalzamento dell'età agendo, progressivamente, attraverso gli **anni di contribuzione e l'età anagrafica**.

Come UIL rimaniamo convinti del fatto che la strada maestra per modificare la Maroni sarebbe dovuta essere quella degli **incentivi** e, quindi, della **libertà** di scelta lasciata al lavoratore.

La soluzione adottata con l'accordo è comunque **più equa della legge Maroni**, perché ristabilisce un principio importante di **gradualità** nell'innalzamento dell'età pensionabile ed attenua, quindi, gli effetti dello "scalone" diluendoli nel tempo.

Il 1° gennaio 2008, data nella quale secondo la Maroni l'età anagrafica sarebbe dovuta passare da 57 a 60 anni, il requisito anagrafico minimo per accedere al diritto di pensionamento d'anzianità è stato portato dall'accordo siglato a **58 anni, fermi restando i 35 anni di anzianità contributiva** previsti anche dalla normativa vigente.

Una modifica ulteriore interverrà dal **1° luglio 2009**, quando il requisito per il diritto alla pensione d'anzianità sarà costituito dal raggiungimento della cosiddetta "**quota 95**", ottenuta sommando età anagrafica e anzianità contributiva. Per definire la "quota 95", l'età anagrafica da sommare a quella contributiva non potrà comunque essere inferiore ai **59 anni**, come risulta dal prospetto di seguito riportato.

Dal 1° gennaio 2011, invece, la quota necessaria per richiedere il pensionamento d'anzianità è posta a **96, ottenuta sommando sempre i contributi versati con l'età anagrafica**, la quale non potrà comunque essere inferiore ai **60 anni**.

L'effetto dell'accordo si concluderà il 1° gennaio 2013 con la quota fissata a **97 ed un'età anagrafica comunque non inferiore ai 61 anni**. Prima di quest'ultimo passaggio, però, nell'accordo è prevista una verifica sugli effetti e gli obiettivi raggiunti fino a quel momento. **Se da**

tale verifica dovessero emergere risparmi consistenti ed importanti, la quota di riferimento resterebbe quella fissata a 96 nel 2011.

Prospetto. Età minima di pensionamento e quota prevista nel nuovo accordo Governo-Sindacati

		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	

data	età minima	quota	età minima	quota	

1/1/2008	58	-	59	-	
1/7/2009	59	95	60	96	
1/1/2011	60	96	61	97	
1/7/2012	61	97	62	98	

Dal prospetto emerge chiaramente che il complesso dell'accordo attenua sensibilmente gli effetti della legge Maroni, perché diluisce nel tempo l'innalzamento dell'età minima di pensionamento e introduce – attraverso il meccanismo delle quote – un elemento di flessibilità del sistema.

Nella Tabella 1 allegata alla fine della *nota*, viene proiettato l'anno di pensionamento per i lavoratori dipendenti uomini a seconda dell'età anagrafica attuale.

LAVORI USURANTI

Per la UIL è inoltre di grande importanza il fatto che siano stati salvaguardati i lavoratori che svolgono **mansioni particolarmente usuranti**.

La UIL valuta positivamente il fatto che ai lavori usuranti individuati dal decreto Salvi nel 1999 siano state aggiunte altre categorie come quelle dei lavoratori notturni, dei lavoratori addetti a linea di catena e dei conducenti di mezzi pubblici pesanti.

I lavoratori individuati come usurati dall'accordo - e che hanno svolto tali mansioni per almeno la metà del periodo lavorativo complessivo o, nel periodo transitorio, per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività - possono in tal modo accedere alla pensione di anzianità con **tre anni di anticipo** rispetto a quanto previsto per la restante platea di lavoratori.

I lavoratori interessati in base alle prime stime sono **1,4 milioni, per circa 5.000 uscite l'anno**.

Per la UIL è il riconoscimento di quanto sosteniamo da sempre, ovvero del fatto che non tutti i lavori sono uguali e, per questo, un innalzamento obbligatorio ed *erga omnes* dell'età minima di pensionamento avrebbe generato squilibri ed inaccettabili iniquità.

VECCHIAIA DONNE E FINESTRE D'USCITA

Come richiesto dalla UIL, inoltre, l'accordo non modifica l'età necessaria alle donne per accedere alla pensione di vecchiaia, età che resta dunque fissata a **60 anni**.

Da rilevare che sono stati esclusi dalla riduzione delle **finestre di uscita** – che passano da quattro a due, previste a gennaio e luglio, secondo il disposto della legge Maroni – i lavoratori che hanno maturato **40 anni di contributi** e che potranno quindi usufruire delle finestre attualmente vigenti a gennaio, ad aprile, a luglio e ad ottobre.

Al fine di coprire il costo di tale provvedimento, il Governo e le parti sociali istituiranno una Commissione che avrà il compito di verificare la possibilità di inserire **finestre d'uscita verso la pensione di vecchiaia**

RISORSE

Significativo è anche il fatto che per reperire risorse all'interno del sistema previdenziale non si sia proceduto ad accorpamenti frettolosi degli Enti Previdenziali. Come UIL abbiamo sempre sostenuto che gli interventi di razionalizzazione del sistema vanno fatti in modo ragionato e con una progettazione adeguata.

Per la UIL, inoltre, la **razionalizzazione degli Enti di previdenza** deve necessariamente avere come principale obiettivo quello di **migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi** che gli stessi erogano agli utenti.

L'accordo si inserisce sostanzialmente in questo quadro e prevede la predisposizione di un piano e di un progetto di razionalizzazione volto ad individuare e sviluppare le sinergie tra i vari Enti.

È questa una strada che, oltre a riordinare e migliorare l'attività e la cooperazione tra i diversi Enti previdenziali, è in grado di assicurare anche **significativi risparmi finanziari** stimati in circa **3,5 miliardi di euro**. Inoltre, l'accordo specifica che gli interventi di razionalizzazione saranno

concordati con le parti sociali e riconosce, quindi, il ruolo fondamentale che le stesse svolgono negli Enti come rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati.

Come solo elemento di garanzia, qualora la razionalizzazione non dovesse portare i risparmi stimati, è previsto dal 2011 l'aumento dello **0,09%** dell'aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Sui **coefficienti di trasformazione** l'accordo siglato recepisce le proposte avanzate dalla UIL, con cui veniva richiesta la **sospensione della loro revisione** per meglio verificare le ipotesi macroeconomiche e demografiche alla base delle proposte di revisione avanzate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

L'accordo si muove in tale direzione e **rimanda la revisione dei coefficienti al 2010**. Revisione che verrà per quella data effettuata sulla base di proposte avanzate da una **Commissione** appositamente istituita e che, finalmente, vedrà rappresentati anche i sindacati.

Tale Commissione - composta di esperti nominati dal Governo e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative - dovrà finire il proprio lavoro **entro il 31 dicembre 2008**.

Il rinvio del modifica dei coefficienti e l'istituzione della **Commissione di esperti** tengono così conto della necessità, più volte, e in tutte le sedi, ricordata dalla UIL, di rivedere i criteri utilizzati dal Nucleo di valutazione nella sua proposta di abbattimento dei coefficienti.

Abbiamo sempre sostenuto, infatti, che tali ipotesi poggiavano e poggiano su dati non completamente rispondenti alla realtà, come, ad esempio, una **previsione di crescita del PIL** per i prossimi decenni, tanto modesta – e per di più molto lontana dai ritmi attuali di crescita - da far allontanare sempre più il nostro paese dai principali paesi industrializzati.

Non solo, ma la **riduzione della forza lavoro** stimata dal Nucleo non tiene in nessun conto sia di una più adeguata ed intensa partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, sia di un più intenso e governato **flusso di immigrazione**, che già oggi risulta superiore alle entrate su cui si è basato il calcolo della revisione dei coefficienti effettuato dalla **Ragioneria Generale dello Stato**.

Questo senza dimenticare che allo stato attuale c'è un disegno di legge, la **Turco-Amato**, che prevede ulteriori entrate rispetto alla legislazione attuale e che, quindi, amplia il numero di lavoratori stranieri.

Dal 2010, ed una volta verificata la reale necessità di **adeguamento dei coefficienti**, la rideterminazione avrà **cadenza triennale** e non sarà più quindi decennale come previsto dalla 335/95.

Una **revisione ogni tre anni** è in grado di seguire in modo più aderente alla realtà l'andamento del sistema economico e sociale del Paese.

Per la UIL è inoltre fondamentale che l'accordo siglato preveda per le future generazioni di lavoratori una **pensione non inferiore al 60% della retribuzione**, al netto delle imposte. È anche questa una risposta che la UIL ha voluto dare prima di tutto **ai giovani**, i cui trattamenti pensionistici rischiano, lasciando inalterato l'attuale sistema, di attestarsi intorno al **40%**.

Siamo riusciti ad ottenere **l'aumento delle pensioni minime**; a permettere ai giovani il **riscatto della laurea** in termini economici giusti ed equi; a garantire al lavoratore la **totalizzazione** dei contributi; ad assicurare l'introduzione dei **contributi figurativi** per il tempo in cui il lavoratore rimane disoccupato.

Con questi risultati la UIL ha dimostrato in questa difficile trattativa di volere e di sapere coniugare le esigenze **di tutti i lavoratori**, rifiutando categoricamente ogni impostazione di privilegi di tipo generazionale.

La **difesa del sistema di previdenza obbligatorio** non è fatta per i giovani o per gli anziani ma per i cittadini e per il Paese nella sua complessità. È una difesa che tutela il sistema di **stato sociale** di un Paese che vuole essere **solidale, equo e giusto**; che vuole difendere il lavoratore in tutto il percorso della sua vita, da quella attiva a quella di pensionato e che, quindi, rifiuta contrapposizioni generazionali prive di senso.

DETASSATE LE RISORSE CONTRATTATE PER I PREMI DI RISULTATO

Per la UIL è di fondamentale importanza la previsione di destinare 150 milioni alla detassazione di una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato. È questo un fatto profondamente

importante ed innovativo. Si afferma infatti per la prima volta un principio che la UIL porta avanti da tempo, tendente a valorizzare efficacemente la contrattazione aziendale di secondo livello aumentando in modo significativo il livello di salari e stipendi dei lavoratori dipendenti.

L'accordo prevede l'istituzione di una Commissione con il compito di definire le modalità tecniche entro il 15 settembre 2007 e la cui composizione prevede la presenza dei rappresentanti dei lavoratori.

Tabella 1 – fonte Sole 24 Ore

Le nuove anzianità

L'anno di pensionamento dei lavoratori dipendenti uomini a seconda dell'età anagrafica nel 2007

Età nel 2007	Pensione di anzianità				Età nel 2007	Pensione di anzianità				Età nel 2007	Pensione di anzianità				Età nel 2007	Pensione di anzianità				
	Anno	Età	Contributi minimi	Quota minima		Anno	Età	Contributi minimi	Quota minima		Anno	Età	Contributi minimi	Quota minima		Anno	Età	Contributi minimi	Quota minima	
27	2041	61	36	97	35	2033	61	36	97	44	2024	61	36	97	53	2015	61	36	97	
	2042	62	35			2034	62	35			2025	62	35			2016	62	35		
	2043	63	35			2035	63	35			2026	63	35			2017	63	35		
	2044	64	35			2036	64	35			2027	64	35			2018	64	35		
	2045	65	Pensione vecchiaia			2037	65	Pensione vecchiaia			2028	65	Pensione vecchiaia			2019	65	Pensione vecchiaia		
28	2040	61	36	97	36	2032	61	36	97	45	2023	61	36	97	54	2014	61	36	97	
	2041	62	35			2033	62	35			2024	62	35			2015	62	35		
	2042	63	35			2034	63	35			2025	63	35			2016	63	35		
	2043	64	35			2035	64	35			2026	64	35			2017	64	35		
	2044	65	Pensione vecchiaia			2036	65	Pensione vecchiaia			2027	65	Pensione vecchiaia			2018	65	Pensione vecchiaia		
29	2039	61	36	97	37	2031	61	36	97	46	2022	61	36	97	55	2012	60	36	96	
	2040	62	35			2032	62	35			2023	62	35			2013	61	35		
	2041	63	35			2033	63	35			2024	63	35			2014	62	35		
	2042	64	36			2034	64	35			2025	64	35			2015	63	35		
	2043	65	Pensione vecchiaia			2035	65	Pensione vecchiaia			2026	65	Pensione vecchiaia			2017	65	Pensione vecchiaia		
30	2038	61	36	97	38	2030	61	36	97	47	2021	61	36	97	56	2010	59	36	95	
	2039	62	35			2031	62	35			2022	62	35			2011	60	35		
	2040	63	35			2032	63	35			2023	63	35			2012	61	35		
	2041	64	35			2033	64	35			2024	64	35			2013	62	35		
	2042	65	Pensione vecchiaia			2034	65	Pensione vecchiaia			2025	65	Pensione vecchiaia			2014	63	35		
31	2037	61	36	97	39	2029	61	36	97	48	2020	61	36	97	57	2016	65	Pensione vecchiaia		
	2038	62	35			2030	62	35			2021	62	35			2017	67	35	Non prevista	
	2039	63	35			2031	63	35			2022	63	35			2008-giugno/2009	58	35	95	
	2040	64	35			2032	64	35			2023	64	35			lug.-dic./2009	59	36		
	2041	65	Pensione vecchiaia			2033	65	Pensione vecchiaia			2024	65	Pensione vecchiaia			2010	60	35		
32	2036	61	36	97	40	2028	61	36	97	49	2019	61	36	97	58	2011	61	35	96	
	2037	62	35			2029	62	35			2020	62	35			2012	62	35		
	2038	63	35			2030	63	35			2021	63	35			2013	63	35		
	2039	64	35			2031	64	35			2022	64	35			2014	64	35		
	2040	65	Pensione vecchiaia			2032	65	Pensione vecchiaia			2023	65	Pensione vecchiaia			2015	65	Pensione vecchiaia		
33	2035	61	36	97	41	2027	61	36	97	50	2018	61	36	97	59	2007	58	35	Non prevista	
	2036	62	35			2028	62	35			2019	62	35			2008	59	35		
	2037	63	35			2029	63	35			2020	63	35			2009	60	35		
	2038	64	35			2030	64	35			2021	64	35			2010	61	35		
	2039	65	Pensione vecchiaia			2031	65	Pensione vecchiaia			2022	65	Pensione vecchiaia			2011	62	35		
34	2034	61	36	97	42	2026	61	36	97	51	2017	61	36	97	59	2012	63	35	96	
	2035	62	35			2027	62	35			2018	62	35			2013	64	35		
	2036	63	35			2028	63	35			2019	63	35			2014	65	Pensione vecchiaia		
	2037	64	35			2029	64	35			2020	64	35			2007	59	35		Non prevista
	2038	65	Pensione vecchiaia			2030	65	Pensione vecchiaia			2021	65	Pensione vecchiaia			2008	60	35		
35	2033	61	36	97	43	2025	61	36	97	52	2016	61	36	97	59	2009	61	35	95	
	2034	62	35			2026	62	35			2017	62	35			2010	62	35		
	2035	63	35			2027	63	35			2018	63	35			2011	63	35		
	2036	64	35			2028	64	35			2019	64	35			2012	64	35		
	2037	65	Pensione vecchiaia			2029	65	Pensione vecchiaia			2020	65	Pensione vecchiaia			2013	65	Pensione vecchiaia		